N. 830/08 R.G.P.M.

N 1995/10 RG.Trib.

N 1868/11 Reg.Sent

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 20.10.2011

TRASMESSA AL P.G 25/10/11

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

Trasmesso estratto al contumace

il _____

notificato il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp.Penale

N. _____ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a _____

il _____

N.Rep. _____

N. _____ Mod.71M.E.

Atti Giud. del _____

Art. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 20 del mese di ottobre DUEMILAUNDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR.MASTROPASQUA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del PM. ONORARIO Dr. Spada
Con l'assistenza dell'ausiliario Dott. P. NUZZI

Ha pronunciato, la seguente

S E N T E N Z A

Con motivazione contestuale

Nella causa penale di primo grado

Contro

N res. in *Via libero ~~non comparso~~ Contumace dif.Avv.Antonio M.La Scala di fid.,assente, sost.dall'Avv. M.Ferrari

IMPUTATO

Ved. foglio all.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

NDP per remissione querela

P.M. e DIFESA Richiesta di patteggiamento

* ELETT. DOM.TO C/O IL DIF. AVV. ANTONIO MARIA LA SCALA CON STUDIO IN BARI - VIA MELO 205

imputato:

l reato di cui all'art. 570, 1° e 2° co. c.p., per avere serbato una condotta contraria a morale delle famiglie, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla testà dei genitori ed alla qualità di coniuge, omettendo di versare la somma di ro 400,00 mensili, così come disposto dal Tribunale di Bari con provvedimento 1406/02 R.G.Spec. e 41495 Cam. del 27/2/03, nei confronti della di lui moglie

sì facendo mancare i mezzi di sussistenza alla detta coniuge, legalmente separata n per sua colpa, ~~ed al figlio di età minore~~.

ecidiva (si) (no)

In Bari, fino al 4/12/07

MOTIVAZIONE

Con decreto di giudizio immediato del 7.6.10 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il è stato tratto a giudizio – dinnanzi al Tribunale di Bari – per il reato in epigrafe.

Nelle more – ed in data 28.29\4\10 - la parte offesa ha provveduto alla remissione della querela accettata dall'odierno imputato.

All'odierna udienza, e previa apertura del dibattimento, il PM ha depositato copia del provvedimento di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente laddove si evince l'assenza di figli minori

Le parti, di conseguenza, hanno concluso come da verbale (*NDP per intervenuta remissione di querela*) ed il processo viene deciso come da dispositivo.

Ciò posto , trattandosi di reato perseguibile a querela di parte – non essendovi figli minori e non ricorrendo neanche le ipotesi di cui all'art. 129 2° comma cpp - esso va dichiarato estinto per intervenuta remissione di querela ed accettazione della stessa.

Spese a carico del querelato non essendo stato convenuto diversamente .

P.Q.M.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari letto l'art. 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di essendo, il reato ascrittogli, estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Motivazione contestuale

Bari 20.10.11

GOT
Avv. Alberto MASTROPASQUA

DEPOSITATO IN UDIENZA
Bari, il 20 OTT. 2011
Il Cancelliere

La sentenza con motivazione è stata depositata in cancelleria in data 20 OTT. 2011
E' estratto [illegible] notifica all'imp[illegible] C.P.P.
Bari, il 4 NOV. 2011
L Assistente Giudiziario
(Rossana C.R. TAMBURRINO)